

Una serie di documenti di inizio Trecento importanti per la storia della Comunità di Fiemme

Diciottesima parte

Documento n° 14

Davanti al vicario vescovile di Fiemme dei testimoni di Moena dichiarano quali siano le contribuzioni dovute ogni anno alla camera vescovile da consegnare al *gastaldo* ai due *placiti* annuali Moena, mercoledì 12 giugno 1325

Originale in AP Moena, *Pergamene*, G 1; copia autentica redatta a Trento il 31 dicembre 1394 autenticata da 5 notai in AP Moena, *Pergamene*, G 2; di quest'ultima vi è copia in ASTn, APV, sez. lat., capsula 12, 21¹, scritta da Rottaler, cancelliere del vescovo Giovanni Hinderbach..

Commento

Questo documento conservato in AST, APV, sez. lat., capsula 12, 21, in copia di metà Quattrocento, però senza data e senza autentica, porta delle annotazioni del vescovo Giovanni Hinderbach (1465-1486) nel margine sinistro e anche all'interno del testo (qualche correzione), tutte indicate in nota.

Stando a quanto scrive don Giorgio Delvai² di questo documento esisteva l'originale assai malridotto in AP Moena, con allegata una copia redatta a Trento il 31 dicembre 1395, autenticata da cinque notai, della quale egli si era servito per la sua trascrizione (in AMCF, non pubblicata). In effetti nell'attuale inventario i due documenti sono catalogati in AP Moena, *Pergamene*, rispettivamente G1 ed in G 2³.

La cosa notevole in questo documento è che si parli sempre di *gastaldione*, nonostante questo funzionario sia stato sostituito da vicario stabile. Segno di una radicata tradizione e perciò di una indubitabile appartenenza di Moena alla Giurisdizione vescovile di Fiemme.

Sintesi

Dichiarazione dei redditi del Vescovado.

Copia del pubblico atto della dichiarazione dei redditi del Vescovado.

In nome di Cristo, amen.

Nell'anno 1325, indizione ottava, nel giorno di mercoledì 12 giugno, a Moena, sul *tabià* di ser Otone Bava⁴. Sono presenti davanti al signor Giovanni fu Giuliano il Giovine di Cavalese, vicario ve-

1 Edito in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002, pp. 355-357.

2 AMCF, *Archivi aggregati ed acquisizioni*, Giorgio Delvai.

3 Vedi *Inventario dell'archivio storico della Parrocchia di Moena 1325-1954*, a cura della cooperativa Koinè, Trento, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2006 (stampa 2009).

4 Questa persona è nominata pure nel 1318, nell'atto della *rideterminazione* dei quartieri della Comunità (AMCF, *Pergamene*, n° 1, documento pubblicato nei mesi di luglio e agosto 2018).

scovile in Fiemme⁵:

- Ottone Bava⁶,
- Bertoldo fu Dolceria⁷,
- Ermanno fu ser Antonio di Pezzé,
- Antonio detto “ambasciatore” di Pezzé,
- Giovanni fu Otta di Ischiazza
- il messo Fasolo, di “Ciarnadoi” [rione di Moena],

tutti abitanti a Moena, giurarono di dichiarare in buona fede e senza inganno i redditi del Vescovado a Moena, nel modo più obiettivo ed imparziale possibile.

Per primo ser Ottone Bava, come giurato del Vescovado⁸, dichiara che i redditi del Vescovado a Moena sono i seguenti:

Placito di maggio

- Quando il *gastaldione* si reca a Moena per il *placito* di maggio, deve avere 30 pecore, oppure 10 soldi di denari piccoli per ogni pecora, e 30 *amisseri*⁹, per un valore di 30 denari ciascuno. Questi *amisseri* e le pecore, che vengono consegnati da tutta la comunità, sono pagati dai titolari dei *fuochi* e per tutte le loro proprietà nelle regole di Moena. Inoltre tutti coloro che hanno delle proprietà nelle regole di Moena, anche se forestieri, devono contribuire alle spese della Regola ai *placiti* di maggio e di San Martino.
- Poi, quando il *gastaldione* viene a Moena per amministrare la giustizia gli devono essere consegnate 16 *staia*¹⁰ di vino oppure 40 soldi.
- I due giurati hanno il diritto dovere di assistere il *gastaldione* nell'amministrazione della giustizia; pertanto devono ricevere dal *gastaldione* 3 pasti ciascuno; stessa cosa per il messo.
- Il *gastaldione* deve ricevere 5 lire di denari piccoli¹¹ per i ferri dei cavalli.
- I giurati hanno diritto a 5 soldi [ciascuno] ed altrettanti il messo. Tali importi per il *gastaldione*, per i giurati e per il messo sono a carico di tutta la comunità di Moena.

Placito di San Martino in novembre

- Al *placito* di San Martino devono essere consegnate 30 pecore, oppure 10 soldi per ciascuna; [e 30 *amisseri* per un valore di 5 1/2 soldi, pari a 66 denari ciascuno, cioè]: per ogni pecora 12 uova, oppure 12 denari piccoli [pari a 1 soldo] oppure un formaggio del medesimo valore; ed ancora per ogni pecora 3 pani [focacce] oppure 18 denari piccoli [pari a 1 1/2 soldo]; ed ancora per ogni pecora un fascio di fieno oppure 12 denari piccoli [pari a 1 soldo]; ed infine 2 *staroli* d'avena (pari a 2 soldi);

5 Persona nota. Vedi in particolare il documento del mese di ottobre 2018.

6 Ottone Bava è presente come rappresentante di Moena all'atto della rideterminazione dei quartieri nel 1318. Vedi il documento del mese di agosto 2018.

7 Anche questa persona è nominata, assieme al sopra citato *Otto Bava*, nell'atto della rideterminazione dei quartieri della Comunità sopra citato.

8 A Moena spettavano due giurati di Consiglio, eletti ogni anno il 1° maggio (il secondo è Giovanni della fu Otta di Ischiazza, indicato come tale al termine). Loro compito, oltre a quello di partecipare alle udienze giudiziarie, era di raccogliere ogni anno gli importi e le derrate dovute alla camera vescovile, per consegnarle anticamente al *gastaldione* e successivamente al capitano vescovile a Cavalese o al suo luogotenente.

9 Vedi sotto il commento sui pagamenti.

10 Difficile capire di che misura si tratti; si rileva però che il valore del vino da consegnare era corrispondente a 4 pecore. Nel 1250 si scrive di un'orna e mezza di vino di Caldaro, sempre pari a 40 soldi. Se lo *starolo* di vino fosse stato simile ad uno *starolo* per aridi di Fiemme, pari a l. 6,585, corrispondente a 4 mosse di Fiemme (ciascuna di l. 1,512 quindi per 4 mosse l. 6,048), 16 *staroli* di vino sarebbero stati pari a 64 mosse, cioè a l. 97 circa cioè 1 ettolitro circa. Ma è solo un'ipotesi.

11 Una somma importante, pari a 100 soldi (in seguito pari a 1 fiorino).

- e 60 *staroli* [= 15 *stari*] di avena oppure 3 lire [= 60 soldi] di denari piccoli.
- Inoltre 3 lire di denari per i ferri dei cavalli¹²;
- 16 staia di vino oppure 40 soldi;
- 10 soldi di denari piccoli per il monte Pusmeda¹³.
- Il messo deve avere ad ogni *placito* dal *gastaldione* un paio di scarpe oppure 10 soldi.
- Infine devono essere consegnate 16 pecore a titolo d'affitto in un anno e 17 il successivo¹⁴;
- e, sempre a titolo d'affitto, 2 moggi [= 4 *stari* = 16 *staroli*] di avena oppure 16 soldi. Devono consegnare l'avena i seguenti: un moggio = [2 *stari* = 8 *staroli*] da me Ottone Bava assieme a Zanolino fu Pasquale di Someda, agli eredi de fu Ventura Cavolino di Someda, a Flordiana fu Ventura Scaiba di Tesero e a sua figlia Anna, a Bentevegna con i suoi eredi alla testata del ponte di Ischiazza, agli eredi del fu Enrico di Ischiazza, a Fina della Pontaia e ai suoi figli. Il secondo moggio da me Ottone Bava assieme agli eredi del fu Museto di Borgeto, agli eredi del fu Bonora di Ischiazza con i suoi compartecipi, agli eredi del fu Guercio di Ischiazza, agli eredi del fu Acerbo, agli eredi del fu Fava con i suoi compartecipi, agli eredi del fu Achilloto, a Manzalino e a Traverso di Sorte con i loro compartecipi e agli eredi del fu Morello di Ischiazza.

Giovanni della fu Otta di Ischiazza, giurato del Vescovado, giurò come Ottone Bava.

Bertoldo della fu Dolceria di Sorte giurò come Ottone Bava.

Ermanno del fu ser Antonio di Pezzé giurò come Ottone Bava.

Antonio detto "ambasciatore" di Pezzé giurò come Ottone Bava.

Il messo Fasolo di "Ciarnadoi" giurò come Ottone Bava.

Io Giuliano¹⁵, notaio per autorità imperiale, sono stato presente assieme al mio collega il notaio Mercadento a tutto quanto sopra esposto e su richiesta ho scritto.

Io Mercadento, notaio del conte di Lomello, sono stato presente assieme al mio collega il notaio Giuliano a tutto quanto sopra esposto e su richiesta mi sono sottoscritto.

Commento sui pagamenti dovuti

Da quanto sopra elencato si ricava che una pecora ed un *amissero* era l'insieme *in natura* (però pagabile anche in danaro) versato da ogni *fuoco* ad ogni *placito*.

Cioè a San Martino:

- 1 pecora (o 10 soldi);
- un *amissero* di 66 denari (pari a 5 1/2 soldi) a *fuoco*, cioè:
 - 12 denari di formaggio oppure 12 uova (pari a 1 soldo);
 - 3 focacce o pani (pari a 1 1/2 soldo);
 - un fascio di fieno (pari a 1 soldo);
 - 2 *staroli* d'avena (pari a 2 soldi);

In maggio invece:

- 1 pecora (o 10 soldi);
- un *amissero* di 30 denari (pari a 2 1/2 soldi) a *fuoco*, dato che a maggio non si potevano certamente consegnare né fieno (1 soldo) né 2 *staroli* di avena (2 soldi) [pari a 36 denari], cioè:
 - 12 denari di formaggio oppure 12 uova (pari a 1 soldo);
 - 3 focacce o pani (pari a 1 1/2 soldo);

¹² Chissà perché i ferri dei cavalli in novembre costavano meno che in maggio.

¹³ Non saprei indicare di quale monte si tratti.

¹⁴ Questo perché il pagamento annuale sarebbe stato di 16 1/2 pecore, cosa inopportuna; per cui...

¹⁵ Non saprei indicare di quale notaio si tratti. Manca sia per lui che per il notaio Mercadento la copia del segno di tabellionato.

Si ricorda che nel 1331¹⁶ il vescovo Enrico di Metz pretendeva una *colta* di 40 soldi due volte all'anno per ogni *fuoco*. Tuttavia qui va considerato anche l'insieme degli altri pagamenti (vino, pecore, ...) pagati dalla collettività e comunque alla fine a carico dei *fuochi*.

Quanto al contenuto, è interessante un confronto con le contribuzioni dovute da Moena secondo un documento del 1250 circa¹⁷ e secondo quello della sommatoria dei redditi vescovili in Fiemme nel 1335¹⁸. Da esso risulta che, a parte che i *fuochi* erano 34 nel primo documento, per il resto quantità di pecore, di *amisseri*, di vino, etc. corrispondono. Sono in calo il numero dei ferri per cavalli.

Trascrizione da AST, APV, sez. lat., capsula 12, 21

(fol. 1r¹⁹) Manifestacio reditum Episcopatus 1325. C. 12. N° 21. (fol. 1v) (vuoto)

(fol. 2r) Hoc est exemplum²⁰ publici instrumenti cuiusdam manifestacionis reddituum Episcopatus²¹, cuius instrumenti tenor sequitur in hec verba.

In Christi nomine, amen.

Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo quinto, indicione octava, die mercurii duodecimo iunii, in Moiena, super tablato domus habitacionis ser Ottonis Bave. Coram provido²² et discreto viro domino Iohanne quondam domini Iuliani Iuvenis de Cavalesio, vicario in dicta valle Flemmarum pro venerabili in Christo patre et domino, domino Henrico, Dei gracia episcopo tridentino,

- ser Otto qui Bava dicitur,
- Bertoldus quondam Dolcerie,
- Hermannus quondam ser Antonii de Peçedo,
- Antonius dictus Ambassador de Peçedo,
- Iohannes quondam Otte de Isclaça,
- Fasolus preco de Cernadoro,

omnes in Moiena [habitatores] [corporaliter iuraverunt ad sancta Dei evagnelia pandere et manifestare reditus quos habet Episcopatus in Moiena]²³, bona fide, sine fraude, ab eis remoto odio, amore, timore precio et prece, precio suo vel alieno²⁴.

In primis quidam ser Otto qui Bava dicitur, tamquam iuratus Episcopatus, suo dixit sacramento quod hii sunt redditus quos Episcopatus habet in Moiena.

- In primis, quando gastaldio vadit Moienam ad tenendum plaidum de madio, debet habere triginta pecudes, vel decem solidos denariorum parvorum pro unaquaque dictarum pecudum, et triginta ameseros, qui valere debent triginta denariorum parvorum pro unoquoque; qui amesere solvuntur per totum comune et [per] illos qui solvunt pecudes suprascriptas;

16 Vedi il documento del mese di gennaio 2019.

17 ASTn, APV, sez. lat., Miscellanea 1, 26 edito da Franz Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, III, Innsbruck 1957, n° 1248a pp. 368-370.

18 ASTn, APV, sez. lat., capsula 28, 15.

19 Scrittura dell'Hinderbach, in parte per me indecifrabile: *per... ad redditus... in villa Mogene ... vallis Flemarum anno 1325^{to} episcopus dominus Henricus ...*

20 Segue *cuiusdam* cancellato. La parola si trova nella copia del 1395 conservata in AP Moena.

21 Seguono le parole *in villa Moiene vallis Flemarum*, scritte dall'Hinderbach in margine sinistro con segno di inserimento.

22 Segue *viro* cancellato. La parola si trova nella copia del 1395 conservata in AP Moena.

23 Le parole tra [] si trovano nella copia conservata in AP Moena; in questa copia infatti è stata erroneamente saltata una riga.

24 L'Hinderbach annota a margine sinistro con segno di inserimento le parole: *id de iure iuraverunt ac deposuerunt ut infra sequitur*.

que omnia suprascripta solvuntur per totum comune. Et hoc pro fogariis²⁵ et pro omnibus possessionibus suis iacentibus in regula Moiene. Et quod omnes habentes possessiones in dicta regula Moiene, de quo loco seu de qua terra sint, debent solvere de omnibus expensis que fiunt per dictum comune de Moiena in dicto plaidis (sic)²⁶ de madio; et similiter in illis (sic) de sancto Martino.

- Item sexdecim staria vini, vel quadraginta solidos pro dicto vino domino gastaldioni quando in dictis plaidis²⁷ in Moiena facit rationem.
- Item quod iurati episcopatus in Moiena debent esse cum gastaldione quando facit in dictis plaidis²⁸ rationem; et debe[n]t habere tres pastos pro quolibet; et preco de Moiena similiter tres a domino gastaldione. Et quando iurati exigunt supradictas pecudes debent habere prandium.
- Item debet habere gastaldio pro fereata equorum quinque libras denariorum parvorum.
- Item iurati debent habere quinque solidos et aministrator curie quinque solidos. Et hec omnia suprascripta solvunt[ur] per totum comune de Moiena.
- Item in plaido autem sancti Martini dantur triginta pecudes vel decem solidos pro unaquaque; et pro unaquaque pecude duodecim ova, vel duodecim denarios (sic) parvorum, vel unum caseum valentem duodecim denariorum parvorum.
- Item pro unaquaque pecude tres panes, vel decem et octo denariorum parvorum pro dictis panibus.
- Item pro unaquaque pecude unum faschium de feno, vel duodecim denariorum pro dicto feno.
- Item sexaginta stariolos de vena²⁹, vel tres libras denariorum parvorum pro dicta vena.
- Item tres libras denariorum pro fereata equorum.
- Item sexdecim staria vini, vel XL solidos pro dicto vino.
- Item decem solidos denariorum parvorum pro monte Posmede.
- Item preco de Moiena debet habere pro quolibet plaido unum par subtelarium vel decem solidos pro quolibet paro subtelarium a domino gastaldione.
- Item sexdecim bestias pro affictu pro uno anno, pro alio decemseptem.
- Item duos modios vene³⁰ de affictu, vel sexdecim solidos pro dictis duobus modiis vene³¹; cuius vero vene debet solvi unum modium per me Ottonem Bavam, Çanolinum quondam Pasqualis de Sameda, heredes quondam Venture Cavolini de suprascripto loco, Flordianam quondam Venture de Scaiba de Texido et eius filiam Annam, Bentevegnam cum suis heredibus de capite pontis de Isclaça, heredes quondam Henrici de Isclaça, Finam de Pontaia et suos filios. Item reliquum modium debet solvi per me Ottonem Bavam, heredes quondam Museti de Borgeto, heredes quondam Bonore de Isclaça cum suis participibus, heredes quondam Guercii de dicto loco, heredes quondam Iohannis Acerbi, heredes quondam Fave cum suis participibus, heredes quondam Achiloti, Manzalinum et Traversium de Sorte cum suis participibus et heredes quondam Morelli de Isclaça. (fol. 2v)

Item Iohannes quondam Otte de Isclaça iuratus Episcopatus suo dixit sacramento ut ser Otto

25 Vi è soprascritta la parola *suis*.

26 L'Hinderbach annota in margine sinistro con segno di inserimento le parole: *placitum est in dicta Moiena quando redditur ius ac iurisdictionis civilis ac criminalis in dicta valle*.

27 Segue *de* cancellato.

28 Vi è soprascritta dall'Hinderbach la parola *placitis*.

29 L'Hinderbach premette la lettera *a*.

30 L'Hinderbach premette la lettera *a*.

31 L'Hinderbach premette la lettera *a*.

Italo Giordani – Via Ischia, 2/C I – 38030 Panchià ☎ 0462*813724

italo.giordani@storiadifiemme.it

italo.giordani@gmail.com

www.storiadifiemme.it

Bava super dixit.

Item Bertoldus quondam Dolcere de Sorte suo dixit sacramento ut supra Otto Bava.

Item Hermannus quondam ser Antonii de Peçedo suo dixit sacramento ut supra dixit Otto Bava.

Item Antonius dictus Ambassador de Peçedo suo dixit sacramento ut supra Otto Bava.

Item Fasolus preco de Carnedoro suo dixit sacramento ut supra ser Otto Bava

Ego Iulianus, imperiali auctoritate notarius, unacum Merchadento notario infrascripto collega meo, hiis omnibus interfui, rogatus scribere scripsi.

Ego Merchadentus, notarius comitis de Lomello, insimul cum dicto Iuliano notario omnibus suprascriptis interfui et rogatus me subscripsi.